

Alcune osservazioni sul reato di falsità ideologica.

Con una recente Sentenza il Tribunale Penale di Roma in Composizione Monocratica si è pronunciato a favore dell'imputato circa una contestazione di reato di falsità ideologica commessa da privato in un atto pubblico, condotta penalmente sanzionata dall'art. 483 c.p.

Nel caso di specie, il soggetto in questione, a seguito del decesso della propria madre, si recava presso l'agenzia dell'istituto bancario ove era conservata una cassetta di sicurezza contenente monili e gioie appartenuti alla signora e ne prelevava il contenuto.

In tale occasione, dopo avere chiesto lumi sul da farsi, egli prelevava il contenuto della cassetta firmando un documento nel quale si dichiarava, falsamente, che tutti gli aventi diritto ad aprire la suindicata cassetta (quindi anche la madre) erano in vita. Avrebbe asserito poi, al cospetto dell'Autorità Giudicante, di avere apposto la firma al modulo che gli era stato sottoposto senza prestare attenzione al contenuto.

Il giudice, al termine dell'istruttoria dibattimentale e rassegnate le conclusioni, provvedeva ad assolvere l'imputato adducendo la motivazione che "*il fatto non costituisce reato*".

La motivazione di tale favorevole pronuncia si basa sulla supposizione dell'assenza dell'elemento soggettivo, inquadrabile, per la condotta in oggetto, nel dolo generico.

Sul punto, la dottrina è ferma nel ritenere che non basti l'*immutatio veri*, intesa come coscienza e volontà della falsificazione, ma debba essere presente anche la consapevolezza di offendere l'interesse protetto, che nel reato di specie è la fede pubblica. Di più severo avviso è in generale la giurisprudenza, secondo la quale rileverebbe anche solo l'*immutatio veri*. Interpretazione ritenuta troppo rigida, poiché porterebbe alla formazione di un *dolus in re ipsa*, perdendo di vista quale sia la natura dell'interesse protetto e pertanto la vera sostanza dell'azione criminosa in questione. Ad ogni modo, il caso in oggetto appare immune anche all'interpretazione più rigida, in quanto il Giudice ha ritenuto plausibile che l'imputato abbia firmato il modulo senza neppure avvedersi realmente del contenuto, rasserenato dal rapporto fiduciario di lunga data intercorso con l'istituto bancario in questione. Verrebbe meno in tal modo anche la coscienza dell'*immutatio veri*, che è a monte rispetto all'ulteriore più grave consapevolezza di ledere la fede pubblica.

Assenza di dolo corroborata dall'assenza di movente di sorta, poiché la condotta ritenuta imputabile non avrebbe portato alcun vantaggio all'imputato, stante altresì la mancanza agli atti di contestazioni da parte degli altri coeredi.

Tutto ciò ha portato evidentemente ad una formazione di certezza nell'autorità giudicante circa le reali intenzioni dell'imputato, poiché quest'ultimo è stato assolto con formula piena dal reato ascrittogli, laddove vi sarebbe stata anche la possibilità del margine ben più morbido della mancata prova della sussistenza del dolo oltre ogni ragionevole dubbio.

avv. Francesca Gentili